

Oggetto: Prot. 6590 - Chiarimenti totalizzazione

Egregi Presidenti, Egregi Consiglieri,

in occasione di alcuni recenti Eppiincontri, nel corso dei quali erano stati allestiti degli EPPPOINT, punti – cioè – di assistenza diretta agli iscritti, è emerso che la problematica più ricorrente è quella della totalizzazione. Il percorso lavorativo di tanti nostri iscritti è caratterizzato da una posizione previdenziale frammentata tra diversi enti. Sovente, infatti, si ha a che fare con soggetti che sono – oltre che libero professionisti – titolari di impresa artigiana (ed in quanto tali tenuti alla contribuzione presso la Gestione Artigiani e Commercianti dell'Inps); oppure insegnanti (ed in quanto tali assoggettati alla contribuzione previdenziale prima presso l'Inpdap ed adesso presso l'Inps) o lavoratori dipendenti (assicurati presso l'Inps), od anche titolari di contribuzione presso la Gestione Separata Inps (ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi che svolgevano la carica di amministratore presso società che nulla hanno a che vedere con la libera professione di perito industriale).

In questo contesto previdenziale estremamente articolato, le preoccupazioni palesate possono – principalmente – ricondursi a sei fattispecie:

- 1) Esiste un limite di anzianità contributiva maturata presso una determinata gestione al di sotto del quale non si può chiedere la totalizzazione?
- 2) In ipotesi di contribuzione in un medesimo anno sia all'Eppi che all'Inps cosa succede?
- 3) E' possibile totalizzare anche gli anni maturati presso la Gestione Separata Inps?
- 4) Quando si deve presentare la domanda di totalizzazione?
- 5) A chi va presentata la domanda di totalizzazione?
- 6) Conviene sempre scegliere la totalizzazione?

Premettendo che i nostri uffici stanno elaborando un vademecum che possa fornire – nei limiti della complessità della materia della quale parliamo e delle diverse fattispecie che interessano gli iscritti che difficilmente possono essere ricondotte a casi tipizzabili – vi rimetto, punto per punto, le risposte di “primo livello” che possono essere date agli iscritti:

- 1) **Non esiste più il limite**, originariamente fissato in 5 anni e quindi ridotto a tre anni (dalla legge 247/2007), **di contribuzione minima accreditata presso ciascuna singola gestione per accedere alla totalizzazione**. L'articolo 24, comma 19, della legge 214/2011 ha, infatti, con effetto dal 1° gennaio 2012 soppresso anche il limite dei 3 anni. Ciò significa, dunque, che **qualsiasi sia il periodo maturato lo stesso sarà utilizzabile in sede di totalizzazione dei diversi spezzoni contributivi**.
- 2) In ipotesi in cui nel medesimo anno solare si sia assicurati sia presso l'Eppi che, ad esempio, presso l'Inps (ma il principio vale qualunque siano gli enti previdenziali coinvolti), ai fini dell'anzianità contributiva (quell'anzianità, cioè, necessaria per verificare il

raggiungimento del limite complessivo dei 20 anni necessari per il pensionamento di vecchiaia, e dei 40 anni e 3 mesi per il pensionamento di anzianità – requisiti al 2014) **l'anno riconosciuto è sempre uno e non vale – quindi – doppio**. Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico spettante saranno, invece e normalmente, considerate entrambe le contribuzioni accreditate.

- 3) **Sì, è possibile totalizzare i periodi contributivi accreditati presso la Gestione Separata Inps.** Non esistono limiti in tal senso sempre che si tratti di enti di previdenza obbligatori cosiddetti di primo pilastro, quelli cioè che assicurano la pensione di base. Per questa ragione, ad esempio, non possono essere totalizzati (né tanto meno ricongiunti) i contributi accreditati presso l'Enasarco: si tratta, infatti, in questo caso, di un ente che eroga trattamenti pensionistici integrativi (ulteriori rispetto alla pensione base) agli agenti di commercio.
- 4) La domanda di totalizzazione va presentata quando risultino maturati i requisiti anagrafici e di contribuzione previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. I requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia totalizzata nel **2014** sono **65 anni e 3 mesi** (anagrafico) e **20 anni** di contribuzione: dal momento in cui si maturano entrambi il richiedente percepirà la pensione decorsi **18 mesi** (cosiddetto spazio finestra), senza liquidazione di arretrati. Il requisito per la pensione di anzianità in totalizzazione, sempre per il 2014, è invece aver maturato 40 e 3 mesi di contribuzione: dal momento in cui si matura questo requisito il richiedente percepirà la pensione decorsi **21 mesi** (cosiddetto spazio finestra), senza liquidazione di arretrati.
- 5) La domanda di totalizzazione **va presentata all'ultimo ente presso il quale si contribuisce**. E così, sempre a titolo di esempio, se un iscritto ha contribuito sino al 1980 all'Inps e dal 1996 è iscritto ad Eppi, presenterà la domanda a noi. Sarà, comunque, in ogni caso l'Inps a pagare la pensione totalizzata: l'Eppi, infatti, determinerà la pensione spettante all'iscritto sulla base del montante previdenziale maturato alla decorrenza del trattamento e liquiderà quanto dovuto all'Inps, che poi provvederà ad eseguire un unico pagamento frutto della quota Eppi e di quella Inps.
- 6) Non è possibile dare una risposta univoca proprio in ragione della particolarità che ogni posizione racchiude in sé: per una valutazione puntuale occorre disporre di molteplici informazioni, rinvenibili dai diversi enti previdenziali coinvolti. In linea di principio si può affermare, per quanto riguarda il normale pensionamento di vecchiaia, che se si è già maturato il diritto al trattamento in ognuno degli enti coinvolti è preferibile chiedere le enne diverse liquidazioni senza ricorrere alla totalizzazione e questo per evitare di "subire" lo spazio finestra che imporrebbe, nel nostro caso, la perdita di 18 mesi di pensione. Se, cioè, si sono maturati i requisiti per il pensionamento di vecchiaia anche – ad esempio in Inps – tanto vale aspettare di poter esercitare il relativo diritto quando sarà possibile (i lavoratori dipendenti possono percepire dal 1° gennaio 2013 la pensione a 66 anni e 3 mesi) e percepire al 65° anno d'età la pensione Eppi (che non prevede spazi finestra).

Con l'augurio che queste brevi note possano esservi d'aiuto nell'importante compito di rapporto che avete con i vostri e nostri iscritti, vi saluto cordialmente